



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTA** la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

**VISTO** lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2020, ammontante a € 75.305.000, al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**RITENUTO** di operare una distinzione fra le Università non statali non telematiche e le Università non statali telematiche, in ragione del diverso assetto organizzativo e strutturale e del conseguente diverso impiego di risorse finanziarie in rapporto all'offerta formativa e al numero degli studenti, nonché dei diversi requisiti di accreditamento;

**RITENUTO** di destinare alle Università non statali non telematiche l'importo complessivo pari a € **73.305.000** e il restante importo di € 2.000.000 alle Università non statali telematiche;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 luglio 2020 (prot. n. 294) registrato alla Corte dei conti in data 16 luglio 2020 n. 1604, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse relative all'anno 2020 del capitolo 1570 "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca" in attuazione di quanto previsto dall'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integrato dall'art. 236, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tra cui l'importo di € 7.000.000 destinato al capitolo 1692 compreso nello stanziamento sopra riportato e destinato esclusivamente alle Università non telematiche;

**VISTO** l'articolo 8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

**VISTO** l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di euro agli studenti iscritti alle università non statali al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio;

**VISTO** l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

**VISTO** l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** l'articolo 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lett. e) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:

*“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.*

*“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse”;*

**VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;

**VISTO** il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) con il quale, su proposta dell'ANVUR, sono stati definiti da ultimo gli indicatori e le procedure per la valutazione e l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l'articolo 3 dove è definita la graduazione dei giudizi dell'accREDITAMENTO periodico delle sedi universitarie;

**VISTI** i decreti ministeriali 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) e 6 agosto 2020 (prot. n. 435) relativi alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2019-2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

**RITENUTO** di procedere, per l'esercizio 2020, all'attribuzione della quota premiale in analogia a quanto previsto per le Università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accREDITAMENTO positivi già formulati per le Istituzioni universitarie sottoposte a valutazione periodica;

**VISTO** l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'e.f. 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui: a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; c) alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** l'articolo 13 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" ai sensi del quale il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

**RITENUTO** di procedere al riparto del Fondo per le borse *post lauream* secondo analoghe modalità a quelle previste per le Università statali;

**VISTE** le disposizioni di cui all'articolo 4 del d.m. n. 989/2019, come modificate dal d.m. n. 435/2020 le quali individuano i criteri di riparto anche per il 2020 delle risorse destinate agli interventi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;

**VISTO** l'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale n. 989/2019, il quale prevede che le Università non statali di nuova Istituzione possono essere ammesse al finanziamento di cui alla l. 243/1991 dopo il primo quinquennio di attività, solo subordinatamente al conseguimento di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a "soddisfacente" e conservando tale giudizio nelle successive valutazioni;

**VISTO** il d.m. 19 giugno 2020 (prot. n. 224), con il quale è stato disposto il primo accreditamento periodico al termine del primo quinquennio di attività dell'Università non statale *Humanitas University* con giudizio "pienamente soddisfacente", e ritenuto pertanto, a decorrere dal corrente esercizio, di ammettere tale Ateneo al riparto delle risorse di cui al presente decreto;

**SENTITA** l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

**RITENUTO** necessario determinare la ripartizione delle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario tra le Università non statali telematiche e quelle non telematiche rinviando ad un distinto decreto la definizione dei criteri specifici per le Università non statali telematiche;

**DECRETA**

**Art. 1**  
**(Stanziamiento complessivo)**

1. L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € **73.305.000**, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute non telematiche di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e ripartito secondo quanto indicato ai successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

**Art. 2**  
**(Quota base)**

1. L'importo di € **43.435.000** è destinato ai seguenti interventi:



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

- a) € **32.385.000** destinati alle Università di cui al comma 1 in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita agli stessi soggetti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e comma 2, e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2019 (prot. n.1174);
- b) € **1.000.000**, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2018/2019 esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca ai sensi del d.lgs. 68/2012, pubblicati dall'ufficio di Statistica del Ministero;
- c) € **50.000** destinato all'Università Humanitas, quale quota base iniziale;
- d) € **10.000.000** di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge n. 268/02, destinati alle Università non telematiche che hanno percepito l'analogo finanziamento nell'anno 2019, quale importo massimo per la compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2019/2020 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del dPCM 9 aprile 2001, come segue:
- per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
  - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

2. La quota base di cui al presente articolo è determinata in modo tale che l'incremento percentuale della somma delle assegnazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 3 per ciascun Ateneo non possa essere superiore del 7% rispetto a quanto attribuito per il 2019 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2019 (prot. n.1174).

**Art. 3**  
**(Quota premiale)**

1. L'importo di € **11.000.000** destinato alle Università non telematiche, pari a circa il **20%** delle risorse disponibili per tali atenei al netto della quota relativa agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali secondo i criteri indicati nell'allegato 1 nel seguente modo:

- A) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
- B) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2017-2019, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014;
- C) 20% in base agli indicatori di risultato di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2019-2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**Art. 4**  
**(Interventi della programmazione triennale e per gli studenti)**

1. L'importo di € **11.700.000** è destinato alle Università non telematiche per gli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare:

a) € **8.200.000** per le Borse *post lauream*, di cui non più del 10% per gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2;

b) € **2.500.000** per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo quanto indicato dall'art. 4 del d.m. n. 989/2019, a integrazione delle risorse disponibili per mobilità internazionale per le Università non statali con un numero di crediti formativi universitari acquisiti all'estero dagli studenti regolari complessivamente non inferiore a 100 nell'anno solare 2019;

c) € **1.000.000** per la quota dell'anno 2020 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2019 – 2021, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.m. n. 989/2019, come modificato dal d.m. n. 435/2020.

**Art. 5**  
**(Ulteriori Interventi)**

1. L'importo di € **170.000** è riservato a interventi straordinari delle Università non telematiche che assumono una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e sono connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, anche con riferimento all'impatto per il sistema socio economico territoriale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

**Art. 6**  
**(Fondo per le esigenze emergenziali)**

1. L'importo di € **7.000.000** è assegnato per le finalità di cui all'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integrato dall'art. 236, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, secondo i criteri definiti con il decreto 14 luglio 2020 (prot. n. 294).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*prof. Gaetano Manfredi*



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

L'importo di € 11.000.000 è ripartito secondo i seguenti criteri:

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca*	A*	Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all'indicatore finale di Ateneo <b>IRFS</b> con i seguenti pesi: $IRFS = (85\% IRAS1 \times K_a + 7,5\% \times IRAS3 + 7,5\% \times IRAS4)$ Dove: • IRAS 1 = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti della ricerca attesi di ateneo. $K_e = \frac{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2004 - 2010}}{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2011 - 2014}}$ I valori del coefficiente K vengono a tal fine fissati in: $K_a = 1$ se $K_e \leq 1$ $K_a = K_e$ se $1 < K_e \leq 1,03$ $K_a = 1,03$ se $K_e > 1,03$ • IRAS 3 = Indicatore relativo ai finanziamenti competitivi nazionali e internazionali per la ricerca. • IRAS 4 = Numero di studenti di dottorato, iscritti a scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.	60%
Politiche di reclutamento*	B*	Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel triennio 2017 – 2019, pari al valore di <b>IRAS 2 QUA_17_19</b> . Dove: <b>IRAS 2 QUA_17_19</b> = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione le seguenti variabili qualitative e quantitative Variabile qualitativa: a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione relativa ai prodotti attesi; b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione media riportata nella VQR 2011-2014 dai soggetti reclutati nell'ateneo di cui alla lettera a); Variabile quantitativa: c) peso degli addetti alla ricerca in servizio presso ciascun Ateneo non statale al 31 dicembre 2019	20%
Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei*	C*	I criteri di riparto sono definiti nel DM 29 ottobre 2019, n. 989 relativo alla programmazione triennale delle Università 2019 2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati.	20%
<b>TOT</b>			<b>100%</b>

\*per ciascuna dimensione è altresì applicato un coefficiente moltiplicativo pari rispettivamente:

- 0,9 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “condizionato”
- 1,1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “soddisfacente”
- 1,2 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “pienamente soddisfacente”
- 1,3 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “molto positivo”.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post lauream**

L'importo di € **8.200.000** viene ripartito secondo i seguenti criteri.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	<p>Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2020 (XXXVI ciclo) è preso in considerazione l'indicatore I, calcolato per ogni corso di studio sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accreditamento. Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•0; se il docente non raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia;</li><li>•1; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia</li><li>•2; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l'accesso alla qualifica di professore di prima fascia</li></ul> <p>Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso</p>	30%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	50% Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2019 (XXXV ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere + 50% Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati Innovativi – internazionali nel 2020 (ciclo XXXVI).	10%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	50% Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2019 (XXXV ciclo) + 50% Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati Innovativi – intersettoriali e interdisciplinari nel 2020 (ciclo XXXVI)	10%
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2019 (XXXV ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati negli anni 2019 (XXXV ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo.	40%

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani non statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato.

Nell'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -7% di quella disposta nel 2019. Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi di dottorato accreditati nel 2020.